



Comune di Parma

ORDINANZA SINDACALE N° OS-2024-40 DEL 29/05/2024

Inserita nel fascicolo: 2024.II.1.1

Settore Responsabile: SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Unità Proponente: 047010 - S.O. AMBIENTE, AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Proposta n. 2024-2716

OGGETTO: ORDINANZA PER L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.



Comune di Parma

OGGETTO: ORDINANZA PER LA NOTIFICA DELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI LUNGO LE STRADE E LE LINEE FERROVIARIE E PER L'IMPIEGO E LA NOTIFICA DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.

IL SINDACO

Vista:

la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, al quale viene data attuazione mediante il Piano di Azione Nazionale (PAN), adottato il 22 gennaio 2014, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

la necessità di:

- implementare politiche volte alla riduzione dei rischi e di sviluppare azioni finalizzate alla mitigazione degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;
- consentire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e di promuovere l'uso della difesa integrata, nonché di approcci e/o tecniche alternative;

Considerato che il suddetto PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree di servizio;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2051 del 3/12/2018, ha approvato le *"Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"*, riguardanti:

- le aree urbane;
- aree extra-agricole frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi protetti);
- siti della Rete Natura 2000;
- aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000;

Tenuto conto che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 2051/2018 stabilisce che:

- il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sia effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici;

- le Autorità competenti, tra cui i Comuni, siano tenute ad applicare le disposizioni contenute nelle sopracitate Linee di indirizzo in merito alla individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano, alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione relative alle segnalazioni e alle caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari, nonché in riferimento alle procedure di notifica alle Autorità competenti (Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL, A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Comune) dei trattamenti con prodotti fitosanitari;

Considerato che le linee di indirizzo sopracitate riguardano:

- le aree specifiche (extra-agricole) frequentate dalla popolazione nel suo insieme (la quale include pertanto anche i gruppi vulnerabili), nonché le aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000;
- le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000;

Evidenziato, inoltre, che le suddette linee di indirizzo definiscono che:

in ambiente urbano le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante, così come previsto al punto A.5.6.1 *“Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida”* del PAN, devono individuare:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi e che tali aree devono comunque avere le seguenti caratteristiche:
 1. la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
 2. deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione, dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso;

Tenuto conto che:

fermo restando quanto previsto al sopra richiamato punto A.5.6.1 del PAN, per la gestione della flora infestante in ambiente urbano, ai fini della tutela della salute della popolazione, è in ogni caso fortemente raccomandato l'utilizzo di tecniche alternative all'uso di prodotti chimici di sintesi, considerando in prima istanza la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici (sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc.), lasciando l'utilizzo del mezzo chimico esclusivamente in un approccio integrato con mezzi non chimici e comunque privilegiando i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, mentre l'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, debba essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi non sono praticabili;

in merito all'uso dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *glyphosate*, il Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 all'articolo 1 ha stabilito che *“a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie”*;

relativamente a quanto previsto dal PAN al punto A.5.6.2 “*Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida*” vengono ribadite alle Autorità locali competenti le seguenti indicazioni:

- privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) n. 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’Allegato del Regolamento (CE) n. 889/08, escludendo in ogni caso l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e che contengano sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;
- per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l’esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l’impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8;

come previsto al punto A.5.6 del PAN, nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 mentre, nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri;

Preso atto che:

le indicazioni di Pericolo (frasi H) indicate nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, trovano la seguente corrispondenza alle predette frasi R: R20 corrisponde a H332; R21 corrisponde a H312; R22 corrisponde a H302; R23 corrisponde a H330, H331, H370, H371, H372, H373; R24 corrisponde a H310, H311, H370, H371, H372, H373; R25 corrisponde a H300, H301, H370, H371, H372, H373; R26 corrisponde a H330, H370; R27 corrisponde a H310, H370; R28 corrisponde a H300, H370; R36 corrisponde a H319; R37 corrisponde a H335; R38 corrisponde a H315; R42 corrisponde a H334; R43 corrisponde a H317; R40 corrisponde a H351; R41 corrisponde a H318; R48 corrisponde a H372; R60 corrisponde a H360F; R61 corrisponde a H360D; R62 corrisponde a H361F; R63 corrisponde a H361D; R64 corrisponde a H362; R68 corrisponde a H341;

sul sito del Settore Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, a cui si rimanda anche per successivi eventuali aggiornamenti

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>
sono disponibili:

- l’elenco completo delle indicazioni di Pericolo (frasi H) indicate nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.:
<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/uso-sostenibile/patentino/2016/allegato-elenco-delle-frasi-di-rischio-r-e-dei-consigli-di-prudenza-s>

- la lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/protezione-del-verde/difesa-ecocompatibile/protocollo-verde-pubblico/elenco-dei-prodotti-fitosanitari-utilizzabili-nelle-aree-extragricole-frequentate-dalla-popolazione-e-dai-gruppi-vulnerabili>

Tenuto conto:

della determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale n. 16828 del 27/10/2016, in accordo con i Servizi di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Parchi e Risorse Forestali, recante: *“Approvazione Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”* riporta le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali presenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

che, fatto salvo quanto previsto in applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e dei Decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province Autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento;

che l'impiego di prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili contro avversità che rappresentino un rischio igienico sanitario (es. processionaria del pino) e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti sono ammessi previa ordinanza sindacale o provvedimento equipollente che, verificato il rischio sanitario conseguente alla presenza dell'avversità, individui chiaramente le aree nelle quali sussiste tale rischio e l'impossibilità nelle medesime di intervenire con tecniche alternative ai trattamenti chimici;

Considerato, inoltre, che le suddette Linee di Indirizzo definiscono:

che è necessaria un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai trattamenti di prodotti fitosanitari;

che chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, debba effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, nel Comune e nella Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna di riferimento;

che l'attività di controllo possa essere effettuata anche dall'Autorità Sanitaria per la salute pubblica se è stata emessa ordinanza dal Sindaco: in questo caso viene applicato il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

Considerato, infine, che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11/04/2022, è stato approvato il Piano del Verde del Comune di Parma;

nel Quadro Conoscitivo del suddetto Piano, disponibile on-line ed al quale si rimanda

<https://www.comune.parma.it/verde-pubblico/piano-del-verde/>

vengono riportate le seguenti tipologie di verde urbano:

- verde ricreativo;
- verde di arredo;

- verde funzionale;
- verde naturale;

per le quali sono disponibili i relativi elaborati cartografici

- QC.01 tipologie di verde urbano
https://drive.google.com/file/d/1CR27tgiOg703_Fi9p69pIKGpnCFjJk7w/view?usp=sharing
- QC.02a tipologia di verde urbano di proprietà comunale
<https://drive.google.com/file/d/1Mz509VQTFh-svZrWpbPraKdxRMZLbgNr/view?usp=sharing>
- QC.02b tipologia di verde urbano di proprietà di altri enti
https://drive.google.com/file/d/1KfyjldAesxKqf9Fm10_TUfJw7RThkMeP/view?usp=sharing
- QC.03 verde ricreativo di proprietà comunale
<https://drive.google.com/file/d/1jUJ38YaRlk2jOPcyj5v9cltmOK6Qtlrz/view?usp=sharing>

Vista la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione nonché agli operatori del settore presenti sul territorio comunale;

Visti:

- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150;
- il Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2051 del 03 dicembre 2018;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale n° 16828 del 27/10/2016;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Piano Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11/04/2022,

ORDINA

1. il divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad **azione erbicida** in:

- parchi e giardini pubblici;
- campi/impianti sportivi;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- piste ciclabili;
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze;
- aree monumentali e loro pertinenze;
- aree archeologiche e loro pertinenze;
- aree cimiteriali e loro aree di servizio;
- aree per la sgambatura degli animali;
- aree ove sono presenti colonie feline;

per l'individuazione puntuale dei quali si rimanda anche al sopracitato Quadro Conoscitivo e relativi allegati del Piano del Verde, approvato con D.C.C. 29/2022
<https://www.comune.parma.it/verde-pubblico/piano-del-verde/>

2. che nelle aree elencate al punto 1 è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad **azione fungicida, insetticida o acaricida** classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 H332, H312, H302, H330, H331, H370, H371, H372, H373, H310, H311, H300, H301, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H360F, H360D, H361F, H361D, H362, H341, oppure che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

DISPONE INOLTRE

3. che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida possa essere effettuato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi nelle seguenti aree: parcheggi, aree di deposito, aree coltivate comprese nel territorio urbano;
4. che per i trattamenti indicati al punto 3, in caso di deroga, non si possa ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008: H332, H312, H302, H330, H331, H370, H371, H372, H373, H310, H311, H300, H301, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H360F, H360D, H361F, H361D, H362, H341 e che tali prodotti non debbano contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;
5. che, per i trattamenti con i prodotti indicati al punto 2, siano da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) n. 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'Allegato del Regolamento (CE) n. 889/08;
6. che per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati al punto 2, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 (H302) ed irritanti con frasi di rischio R36 (H319) e R38 (H315), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

ORDINA ALTRESI'

7. il divieto dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *glyphosate* nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie, per l'individuazione puntuale dei quali si rimanda anche al sopracitato Quadro Conoscitivo e relativi allegati del Piano del Verde, approvato con D.C.C. 29/2022
<https://www.comune.parma.it/verde-pubblico/piano-del-verde/>
8. il divieto di effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8;

9. nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, per l'individuazione puntuale dei quali si rimanda anche al sopracitato Quadro Conoscitivo e relativi allegati del Piano del Verde, approvato con D.C.C. 29/2022
<https://www.comune.parma.it/verde-pubblico/piano-del-verde/>
il divieto dell'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 H334, H317, H351, H360F, H360D, H361F, H361D, H341, mentre, nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri;
10. che è **obbligatorio effettuare un'informazione preventiva nei confronti della popolazione** interessata e potenzialmente esposta ai trattamenti con prodotti fitosanitari, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di proprietà pubblica o privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, elencate di seguito:
parchi e giardini pubblici, campi/impianti sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, sentieri natura e percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, aiuole pubbliche, parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso, aree o percorsi per la sgambatura degli animali, aree ove sono presenti colonie feline, viali alberati, aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000 (escluse le aree agricole in esse ricomprese), per l'individuazione puntuale dei quali si rimanda anche al sopracitato Quadro Conoscitivo e relativi allegati del Piano del Verde, approvato con D.C.C. 29/2022
<https://www.comune.parma.it/verde-pubblico/piano-del-verde/>
11. che le informazioni da riportare nella cartellonistica debbano indicare:
- lo scopo del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
 - il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, sotto il guardrail ecc.);
 - l'indicazione dell'avvenuta notifica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di competenza (es. "questo trattamento è stato notificato all'AUSL in data ... e viene effettuato da personale specializzato");
 - la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;
 - l'avviso che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il trattamento potrebbe essere rinviato;
 - l'ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di informazioni;
12. che la zona, oggetto d'intervento, dovrà essere segnalata con cartellonistica adeguata e visibile posta ai bordi della zona stessa, prima dell'inizio del trattamento (almeno 24 ore prima) e che la cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro e successivamente rimossa;

13. che, in relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato possa essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso e che, in caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili), per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si possa integrare la cartellonistica stessa ricorrendo anche ad avvisi pubblici almeno 24 ore prima della data dell'intervento;
14. che i cartelli debbano avere le seguenti caratteristiche:
- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
 - le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
 - la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
 - le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili;
 - nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico (es. parco) o ad uso collettivo (es. agriturismi, società sportive, piscine, campi da golf) non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci ma, in ogni caso, rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro che ove non riportato in etichetta, non potrà essere inferiore a 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree;
 - che sia obbligatoria la segnalazione anche per trattamenti endoterapici;
15. che chiunque effettui trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui ai punti del PAN A.5.4 (sulle o lungo le linee ferroviarie), A.5.5 (sulle o lungo le strade) e A.5.6 (nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili), ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, deve effettuare **notifica dell'intervento** (secondo le modalità di cui al punto successivo) al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Parma, al Comune e alla Sezione Provinciale di Parma di ARPAE Emilia-Romagna;
16. che la notifica di cui al punto 15 debba essere **comunicata almeno 10 giorni prima** del trattamento esclusivamente attraverso il **servizio online** del Comune di Parma, disponibile al sito:
www.comune.parma.it nella sezione "Servizi", "Ambiente", "Igiene e Sanità", "Comunicazione di trattamento fitosanitario", raggiungibile anche dal seguente link:
<https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/comunicazione-trattamenti-fitosanitari>
17. che la predetta notifica venga automaticamente trasmessa alle caselle PEC del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL di Parma e della Sezione Provinciale di Parma di ARPAE Emilia-Romagna, pertanto ogni comunicazione inserita è da considerarsi notificata a tutti gli Enti competenti per quanto riguarda il territorio del Comune di Parma;
18. che la notifica di cui al punto 15 debba contenere i seguenti elementi:
- a. luogo in cui si effettua il trattamento;
 - b. data del trattamento ed orario di inizio;
 - c. sostanza attiva utilizzata;
 - d. nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
 - e. nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
 - f. modalità di trattamento adottate;

- g. caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h. nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere;

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita agli utilizzatori, siano essi professionali che non professionali, dei prodotti fitosanitari;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre Leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

che la vigilanza si esercita tramite:

- sopralluoghi e verifiche documentali volti a verificare il rispetto di quanto stabilito dal presente atto;
- la verifica delle tipologie di prodotti utilizzati e della loro modalità di utilizzo;
- la verifica del posizionamento della richiesta cartellonistica;
- la verifica della corretta e completa comunicazione dei trattamenti mediante il servizio online del Comune di Parma.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo la normativa vigente: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Parma, ARPAE Sezione Provinciale di Parma nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

l'invio del presente atto all'Azienda USL di Parma, ad ARPAE Sezione Provinciale di Parma, al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma, al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma, alla Polizia Provinciale di Parma, alla Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Ecologiche Legambiente, ad Autostrade per l'Italia, ad ANAS, a RFI, al Servizio Viabilità della Provincia di Parma.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO
GUERRA MICHELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: ANGELLA ALESSANDRO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Parma Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Settore Transizione Ecologica – S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare, presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC), sito in largo Torello De Strada n. 11/A, Parma, tel. 0521 40521, solo previo appuntamento Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Elenco Allegati: